

## AVVISO- NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In adempimento all'Ordinanza del TAR del Lazio, Sede di Roma, sez. IV, del 23/2/2023, n. 3119, resa nel ricorso R.G. n. 15455/2022, con la quale il TAR del Lazio ha autorizzato i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet della SNA,

### SI AVVISA CHE

I ricorrenti:

1. **Laura Josefina ALLEVI**, CF LLVLJS83D67L750F, residente a Bergamo, in Via Pietro Spino n. 43/C;
2. **Antonio AMALFITANO**, CF MLFNTN83R26A024L residente in Firenze, Via San Gallo n. 78;
3. **Mariagiovanna DELL'AGLIO**, CF DLLMGV78R46E038T, residente in Laterza (TA), in via B. Croce n. 42;
4. **Francesca FELCIANI**, CF FLCFNC78C64H501R, residente in Valmontone (RM), Via Casilina n. 57;
5. **Federica LAUTIZI**, CF LTZFRC74E53E783J, residente in Montelurone (MC), in viale Cialdini n. 47;
6. **Filippo LA VECCHIA**, CF LVCFPP72A18B602K, residente in Roma, in viale Caravaggio n. 115;
7. **Alessandro MUCCI**, CF MCCLSN72C02E435P, residente in Vasto (CH) in via Scirocco (S.S. 16 sud) n. 249/A;
8. **Giordano MUCCIO**, CF MCCGDN79C15F158V, residente in Bergamo, in via Garibaldi 4/F;
9. **Giancarlo MUSTO**, CF MSTGCR78R28A509K, residente in Varese, in via Gasparotto n. 57/A;
10. **Giancarlo NERI**, CF NREGCR80M20L113D, residente in Bologna, in via Silvagni n. 17;
11. **Marco PESOLA**, CF PSLMRC80A15A662D, residente in Bari, in via Quintino Sella n. 125;
12. **Giuseppe Cosimo PETRACCA**, CF PTRGPP73E21L419X, residente in Lecce, in via Nicolò Ferrando n. 10;
13. **Laura PROSPERI**, CF PRSLRA81E67A515A, residente Magliano dei Marsi in Via San Benedetto n. 14;
14. **Luca VICINANZA**, CF VCNLCU85L11H501N, residente in Milano, via Breno n. 2;

tutti rappresentati e difesi e difesi dall'Avv. Mauro Montini del Foro di Firenze (C.F. MNTMRA68A01G825Z) hanno promosso **ricorso principale, integrato da successivi motivi aggiunti**, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma, **iscritto al R.G. N.15455/2022**

### CONTRO

la **SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, CF 80006130613, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, CF 80188230587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

**Resistenti**

**per l'annullamento, previa sospensione**

**quanto al ricorso principale notificato in data 1/12/2022.**

- dell'avviso pubblicato in data 4 ottobre 2022 sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, contenente l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del "*Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici*" nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale per mancato superamento delle prove scritte d'esame; di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti ed in particolare:

-dei verbali tutti della commissione esaminatrice, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare del verbale con cui la Commissione ha definito i criteri per la valutazione delle prove scritte, trasposti all'interno delle istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte pubblicate sul sito dell'Amministrazione in data 13 maggio 2022 e dei verbali di correzione delle prove;

-del decreto di nomina della Commissione approvato con DPCM del 6 ottobre 2020, del decreto integrativo del 5 marzo 2022 e del decreto di sostituzione e integrazione della commissione pubblicato in data 11 ottobre 2022,

-ove occorrer possa, della *lex specialis* tutta, e specie del bando e dei suoi relativi allegati;

- dei provvedimenti di incogniti estremi, ove esistenti, di esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per mancato superamento delle prove scritte d'esame;

**quanto al successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16/1/2023.**

- del Decreto del Presidente SNA n. 261/2022 id. 43783001 del 27 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell'Ente il 28 dicembre 2022, avente ad oggetto "*Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici*";

- del Decreto del Presidente SNA n. 2/2023, id n. 43921611 del 5 gennaio 2023, pubblicato sul sito dell'Ente l'8 gennaio 2023 avente ad oggetto "*Rettifica graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici*";

-del verbale n. 86 relativo alla seduta del 15 dicembre 2022 nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale.

- nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso introduttivo.

## **SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO PRINCIPALE**

**I. PRIMO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E FAVOR PARTECIPATIONIS, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA', MANIFESTA ABNORMITA' E IRRAGIONEVOLEZZA.**

Con **primo motivo di ricorso** introduttivo i ricorrenti hanno censurato le illegittimità dell'operato della Commissione, la quale, dopo aver individuato i criteri a cui ancorare la valutazione degli elaborati ed aver previsto un punteggio massimo di 20 punti per ciascuno di essi, ha omesso di trasporre in un'apposita griglia i punteggi attribuiti per ciascun parametro di correzione con ciò impedendo ai candidati di vagliare la correttezza e sostenibilità dei giudizi resi, e rendendo le valutazioni dell'Amministrazione del tutto generiche, e comunque illogiche, contraddittorie e disparitarie.

**II. SECONDO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO.**

Con **secondo motivo di ricorso** si è censurato invece l'evidente difetto di istruttoria, sfociato nella sommarietà e frettolosità delle correzioni compiute dall'Amministrazione, e palesato dal ridotto tempo di correzione dedicato a ciascun elaborato, come tale inidoneo a permettere una valutazione congrua ed effettiva a parte dell'Organo Tecnico.

**III. TERZO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 97 C., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990, VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Con **terzo motivo di ricorso** è stata invece rilevata l'illegittima composizione della Commissione Tecnica, in quanto priva di un suo componente effettivo non tempestivamente sostituito.

**IV. QUARTO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO E DELLA PAR CONDICIO DEI CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.**

Con **quarto motivo di ricorso**, infine, sono state contestate le violazioni delle garanzie di anonimato nelle operazioni di concorso, e comunque ogni omessa verbalizzazione sul punto tale da rendere non percepibile *ex externo* il rispetto delle suddette regole procedurali.

## **SINTESI DEI MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO**

## **I) PRIMO MOTIVO AGGIUNTO DI RICORSO: ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI.**

Con **primo motivo aggiunto di ricorso** è stata contestata l'illegittimità derivata degli atti impugnati, ossia del verbale di approvazione della graduatoria n. 86 del 15 dicembre 2022, del Decreto del Presidente SNA n. 261/2022 id. 43783001 del 27 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria di merito, del Decreto del Presidente SNA n. 2/2023, id n. 43921611 del 5 gennaio 2023 di rettifica della stessa.

## **II. SECONDO MOTIVO AGGIUNTO: ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E FAVOR PARTICIPATIONIS, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ, MANIFESTA ABNORMITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.**

Con **secondo motivo aggiunto di ricorso** è stato riproposto il primo motivo di ricorso introduttivo, volto a censurare le illegittimità dell'operato della Commissione la quale, dopo aver individuato i criteri a cui ancorare la valutazione degli elaborati ed aver previsto un punteggio massimo di 20 punti per ciascuno di essi, ha omesso di trasporre in un'apposita griglia i punteggi attribuiti per ciascun parametro di correzione con ciò impedendo ai candidati di vagliare la correttezza e sostenibilità dei giudizi resi, e rendendo le valutazioni dell'Amministrazione del tutto generiche, e comunque illogiche, contraddittorie e disparitarie.

## **III. TERZO MOTIVO AGGIUNTO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO.**

Con **terzo motivo aggiunto di ricorso** è stato riproposto il secondo motivo di ricorso introduttivo, con il quale si è censurato invece l'evidente difetto di istruttoria, sfociato nella sommarietà e frettolosità delle correzioni compiute dall'Amministrazione, e palesato dal ridotto tempo di correzione dedicato a ciascun elaborato, come tale inidoneo a permettere una valutazione congrua ed effettiva a parte dell'Organo Tecnico.

## **IV. QUARTO MOTIVO AGGIUNTO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 97 C., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990, VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Con **quarto motivo aggiunto di ricorso** è stato riproposto il terzo motivo di ricorso introduttivo, con il quale è stata invece rilevata l'illegittima composizione della Commissione Tecnica, in quanto priva di un suo componente effettivo non tempestivamente sostituito.

## **V. QUINTO MOTIVO AGGIUNTO: VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO E DELLA PAR CONDICIO DEI CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.**

Con **quinto motivo aggiunto di ricorso**, infine, è stato riproposto il quarto motivo di ricorso introduttivo, nelle more del quale sono state contestate le violazioni delle garanzie di anonimato nelle operazioni di concorso, e comunque ogni omessa verbalizzazione sul punto tale da rendere non percepibile *ex externo* il rispetto delle suddette regole procedurali.

### **CONTROINTERESSATI**

I controinteressati sono i soggetti i cui nominativi sono inseriti nella graduatoria finale approvata con Decreto del Presidente SNA n. 261/2022 id. 43783001 del 27 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell'Ente il 28 dicembre 2022 (reperibile all'indirizzo <https://sna.gov.it/cosa-offriamo/corso-concorso/8-corso-concorso/>) avente ad oggetto “*Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici*” poi rettificata con Decreto del Presidente SNA n. 2/2023, id n. 43921611 del 5 gennaio 2023, pubblicato sul sito dell'Ente l'8 gennaio 2023 (reperibile all'indirizzo <https://sna.gov.it/cosa-offriamo/corso-concorso/8-corso-concorso/>) avente ad oggetto “*Rettifica graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici*”.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione all'Ordinanza del TAR del Lazio, Sede di Roma, sez. IV, del 23/2/2023, n. 3119, resa nel ricorso R.G. n. 15455/2022 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.